

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 1714 r.g.

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Si muove dal rilievo di metodo definito dall'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 10, secondo il quale la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della esazione.

In tale assetto, si osserva come parte ricorrente fondi le proprie doglianze sulle conclusioni cui giunge il proprio consulente tecnico di parte, il quale rileva il superamento - all'interno del rapporto negoziale tra le parti - del tasso soglia dell'usura, solamente (pag. 3 elaborato) nell'ipotesi di computo all'interno del TAEG degli interessi di mora.

Tale metodologia di calcolo, tuttavia, si pone in aperto contrasto con i chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura forniti dalla Banca d'Italia

1. all'atto della definizione dei criteri per la determinazione del TEG con la Circolare pubblicata nella GU n. 74 del 29.3.2006, in cui espressamente si esclude il computo degli interessi di mora
2. con nota 3 luglio 2013, laddove si osserva che "gli Interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente".

Tale metodologia di calcolo, che esclude il computo degli interessi di mora per la definizione del TAEG, è confermata dai decreti trimestrali del MEF redatti nell'esercizio della attività di vigilanza del credito, laddove si afferma che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il ritardo nel pagamento".

h

Gli stessi termini imposti dall'art. 2 L. 108/96 per la rilevazione ad opera del MEF del tasso effettivo globale medio, laddove impongono la audizione della Banca d'Italia, fanno propri - così eseguendo un richiamo per relationem contenuto in un atto di normazione primaria - i principi enunciati dalla stessa Banca centrale, la quale si è espressa nei termini sopra indicati.

Peraltro, nulla in atti induce a ritenere che effettivamente nella fattispecie abbia trovato applicazione la previsione in materia di Interessi morati di non risultando gli attuali ricorrenti avere versato in mora nello svolgimento della vicenda contrattuale.

Muovendo da tali rilievi, si ritiene non attribuire una consistenza di parte prodotta dai ricorrenti all'itudine di riscontro alla allegazione contenuta in atto introduttivo, anzi, vale osservare come solo il computo - che non si condivide nei termini sopra enunciati - del tasso degli interessi in mora al fine del compulo del TAEG importa il superamento del tasso soglia, e che induce ad osservare a contrario che, in difetto di tale computo, la formula contrattuale che occupa importa una applicazione di un saggio di interesse inferiore al saggio soglia.

In tale contesto di assenza di elementi a sostegno della allegazione attorea, inammissibile si palesa la istanza istruttoria di parte ricorrente, diretta all'espletamento di una ctu contabile volta all'accertamento del fondamento delle doglianze del ricorrenti, atteso come assuma i caratteri di un accertamento di indole meramente esplorativa.

Le spese seguono la soccombanza e sono liquidate come di seguito.

Per tali motivi, visto l'art. 702 bis e ter c.p.c.,

respinge

le domande di parte ricorrente


condanna

i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.100,00 di cui euro 2.000,00 per fase di introduzione, euro 1.200,00 per fase introduttiva, ed euro 2.900,00 per fase decisoriale, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Si comunichi

Modena, 31 luglio 2015

Il giudice
Enrico Saracini



EX PARTE CREDITORIS